

Sentenza n. 764/2026 pubbl. il 17/04/2026

RG n. /2023

Repert. n.

del 17/04/2026



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° ■■■ del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno ■■■ rimessa in decisione all'udienza cartolare del 23.03.2026 e vertente

tra

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Alfonzo per mandato in atti;

attrice opponente

e

, in

persona del legale rappresentante pro tempore, per il tramite della mandataria S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. ■■■ per mandato in atti;

convenuta opposta

CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza cartolare del 23.03.2026, atti ivi richiamati e scritti conclusionali ritualmente depositati.

MOTIVI della DECISIONE

1. I fatti oggetto del giudizio

Con atto di citazione per l'instaurazione del giudizio di merito, a seguito dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. /2022, la società ■■■ conveniva in giudizio ■■■ S.p.A., e per essa ■■■ S.p.A., deducendo l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa nei propri confronti.

Esponeva, in particolare, che ■■■ aveva notificato in data 10.02.2022, unitamente al titolo esecutivo, atto di precetto con il quale le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 117.902,11, oltre interessi convenzionali di mora dal 13.10.2020 sino al soddisfo, nonché spese e successive occorrende; e che, in forza di tale precetto,



aveva successivamente promosso l'espropriazione forzata mediante pignoramento immobiliare eseguito il 17.05.2022.

Il credito azionato trae origine dal mancato integrale rimborso del mutuo fondiario stipulato in data 25.09.2009, dinanzi al Notaio _____, rep. n. _____ racc. n. _____ tra _____ S.p.A. e _____, per l'importo di € 120.000,00, al tasso nominale annuo pari all'Euribor a tre mesi aumentato di 2,50 punti di spread, con rimborso in 120 rate mensili da € 1.290,25 ciascuna.

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto, _____ aveva concesso ipoteca di primo grado per l'importo complessivo di € 180.000,00 sull'unità immobiliare adibita ad ufficio sita in _____ immobile poi attinto dal pignoramento.

Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., depositato in data 14 novembre 2022, l'odierna attrice impugnava il pignoramento immobiliare, chiedendone la sospensione.

Con ordinanza del 9 gennaio 2023, depositata il 12 gennaio 2023, il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza cautelare e fissava il termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.

Avverso tale provvedimento la società opponente proponeva reclamo ai sensi degli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c.

Ciò premesso, _____ eccepiva, in via preliminare, la carenza di titolarità del credito in capo alla società _____, deducendo che la convenuta opposta non avesse fornito prova idonea della titolarità del credito azionato, sostenendo, in particolare, che l'avviso pubblicato sulla G.U. n. _____, richiamato da _____ quale prova della cessione _____, non fosse in concreto riferibile alla specifica posizione di _____ e dovesse, anzi, essere letto nel diverso contesto delle successive vicende dei crediti deteriorati del gruppo _____, con conseguente incertezza circa l'effettivo perimetro del trasferimento invocato in giudizio.

L'opponente deduceva, inoltre, l'usurarietà degli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo e la violazione della disciplina di trasparenza di cui all'art. 117 T.U.B., assumendo l'indeterminatezza degli interessi corrispettivi e chiedendo, per l'effetto, il ricalcolo del rapporto dare-avere mediante consulenza tecnica contabile.

Concludeva, pertanto, chiedendo al tribunale di dichiarare l'illegittimità del pignoramento immobiliare e del diritto della convenuta di procedere esecutivamente; in



subordine, la rideterminazione dell'eventuale saldo dovuto; con vittoria di spese e onorari da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.

Si costituiva in giudizio S.p.A., per il tramite di S.p.A., contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

In relazione al profilo della titolarità del credito, la convenuta sosteneva che le vicende traslative del credito fossero pienamente dimostrate dagli avvisi pubblicati in G.U. e dalla restante documentazione versata in atti, rilevando che l'avviso del [REDACTED] fosse relativo proprio alla cessione del credito da [REDACTED] ad [REDACTED] SPV e che il credito era individuabile mediante i criteri oggettivi ivi descritti, ulteriormente confermati dalla documentazione bancaria interna, dalle comunicazioni del cedente e dal successivo trasferimento da [REDACTED] SPV ad [REDACTED] del 31 marzo 2021.

Successivamente con la memoria ex art. 171 ter, n° 2, c.p.c. produceva l'estratto notarile rilasciato dal Notaio [REDACTED] e ulteriore documentazione attinente al passaggio a sofferenza della posizione debitoria della società

Quanto ai profili di merito del rapporto obbligatorio, [REDACTED] contestava la fondatezza delle censure in tema di usura e trasparenza contrattuale e insisteva per il rigetto delle domande subordinate dell'opponente, sostenendo la validità del credito azionato e la correttezza della propria iniziativa esecutiva

Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta dall'attrice opponente; con condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; con vittoria di spese e onorari.

Nelle more del presente giudizio di merito, con ordinanza del 29.05.2023, nell'ambito del procedimento R.G. n. /2023, il Tribunale di Termini Imerese accoglieva il reclamo proposto da [REDACTED] e sospendeva la procedura esecutiva, rilevando il difetto di legittimazione sostanziale di [REDACTED] in assenza di documentazione idonea sulla prova della cessione da [REDACTED] ad [REDACTED] SPV, e di quella, successiva, da [REDACTED] SPV ad [REDACTED]

All'udienza del 31.05.2023, il Giudice, rilevata la mancata concessione dei termini di cui agli artt. 171-bis e 171-ter c.p.c., differiva la prima udienza al 20.09.2023, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative a ritroso, poi differita all'udienza del 16.10.2023 per mutamento del giudice assegnatario del fascicolo.

La causa veniva istruita mediante l'espletamento di c.t.u. contabile (cfr. ordinanza del 30.11.2023).



Depositata la relazione di c.t.u. in data 14.01.2024, con ordinanza del 04.07.2024, il Giudice, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 185-bis c.p.c., formulava proposta conciliativa, invitando le parti a definire la controversia mediante il pagamento, da parte di della somma di euro 110.000,00 a tacitazione di ogni pretesa relativa al titolo azionato, con rinuncia all'azione esecutiva a pagamento effettuato, con compensazione delle spese di lite e spese di c.t.u. a carico della società attrice, e rinviava per la verifica del raggiungimento dell'accordo all'udienza cartolare del 07.10.2024.

Tale proposta non veniva accettata dall'attrice opponente, rilevando che nella procedura esecutiva immobiliare era già stata autorizzata la conversione del pignoramento con pagamento in n. 48 rate mensili, di cui la prima versata dalla stessa in data 30.06.2023, oltre alla rata di acconto di euro 25.000,00 versata in data 31.03.2023.

Con provvedimento del 20.11.2024 il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la decisione all'udienza cartolare del 23.03.2026, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'esito della quale la causa è stata posta in decisione.

Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.

2. Merito della lite

L'opposizione è fondata e deve essere accolta in virtù delle argomentazioni che *infra* si diranno.

Occorre premettere che S.p.A. ha agito nella procedura esecutiva immobiliare n. /2022 assumendo di essere divenuta titolare del credito originariamente vantato da S.p.A. nei confronti della S.r.l. in forza di una duplice cessione in blocco, dapprima da S.p.A. ad SPV S.r.l. con contratto del 6 gennaio 2017 e avviso pubblicato sulla G.U. n. 6 del 14 gennaio 2017 (cfr. pag 5-7 del doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione, ove si rileva un autonomo passaggio dei crediti ceduti da S.p.A. ad SPV S.r.l.), e successivamente da SPV S.r.l. ad con contratto del 31 marzo 2021 e avviso pubblicato sulla G.U., Parte II, n. 41 del 6 aprile 2021 (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione).

L'attrice opponente ha contestato sin dall'atto introduttivo la titolarità sostanziale del credito in capo alla società opposta, deducendo che la documentazione prodotta non consente di verificare in modo certo e univoco l'inclusione della posizione di nel perimetro delle cessioni invocate.



In effetti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità *“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”* (cfr. Cfr. Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 12739/2021; Cass. n. 24978/2020), essendo appena il caso di precisare che alcun riconoscimento di tal genere è stato effettuato dall'attrice opponente, che, al contrario, ha decisamente e tempestivamente contestato la titolarità in capo alla società opposta del credito fatto valere in sede esecutiva.

Più di recente, la Corte di Cassazione ha così statuito: *“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”* (cfr. Cass. civ. n. 9073/2025; Cass. n. 3405/2024).

Peraltro, in caso di cessioni multiple *“l'ultimo cessionario in ordine di tempo deve documentare le precedenti cessioni del credito al fine di dimostrare l'inclusione del rapporto ceduto, al fine di dimostrare la titolarità, in capo a sé, del rivendicato credito, producendo il contratto di cessione unitamente all'elenco dei crediti ceduti”* (cfr. Corte di Appello Milano Sent. del 22.11.2022).

Dunque, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte della specifica contestazione sollevata dall'attrice opponente e in difetto della produzione dei contratti di cessione corredati dai relativi allegati o elenchi dei crediti ceduti, il giudizio sulla titolarità del credito non può arrestarsi al mero dato formale della pubblicazione degli avvisi ex art. 58 T.U.B. sulla Gazzetta Ufficiale, ma impone un accertamento complessivo delle risultanze di causa.

Occorre, in particolare, verificare se gli avvisi di cessione e la restante documentazione prodotta dalla convenuta opposta siano, nel loro insieme, idonee a dimostrare, con sufficiente grado di precisione e univocità, che lo specifico credito azionato nei confronti di

S.r.l. fosse effettivamente compreso, senza margini di incertezza, dapprima nella cessione da S.p.A. ad SPV S.r.l. e, successivamente, in quella da SPV S.r.l. ad S.p.A.

Ciò si impone a maggior ragione alla luce delle puntuali contestazioni svolte dall'opponente, il quale ha evidenziato che la parte opposta non ha dimostrato la



sussistenza di tutti i requisiti cumulativi richiesti dagli avvisi di cessione ai fini dell'inclusione del singolo credito nell'operazione traslativa, con particolare riguardo al requisito della previa classificazione del debitore a sofferenza comunicata alla Centrale dei Rischi entro il termine espressamente previsto nell'avviso pubblicato il 14 gennaio 2017.

Già in sede cautelare, del resto, il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza collegiale del 29 maggio 2023, aveva ritenuto non provata la legittimazione sostanziale di , rilevando la genericità delle ricognizioni contenute negli avvisi di cessione, osservando che *“la classificazione a sofferenza ovvero di credito deteriorato rientrante nelle estese categorie indicate negli avvisi di cessione emerge solo dalla documentazione di formazione unilaterale delle cedenti, che peraltro, non reca alcuno specifico elemento identificativo della singola posizione della reclamante rinvenibile nei predetti avvisi”* e che *“i codici identificativi inerenti alla posizione della reclamante (n. e n.) menzionati nella nota di S.p.a. del 13/12/2022 e nelle note di diffida di S.p.a. del 29/10/2013 e del 22/10/2014 (cfr. doc. 4 e 5 della produzione della reclamata della fase cautelare) non sono rinvenibili tra i codici identificativi dei clienti i cui crediti sono stati oggetto di cessione elencati negli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale”* (cfr. pag. 5 dell'ordinanza collegiale n. /2023 del 29/05/2023 - R.G. n. /2022, in atti).

Ebbene, anche all'esito del presente giudizio di merito, tali lacune probatorie permangono.

La vicenda traslativa dedotta dalla parte opposta, invero, si snoda attraverso due successivi passaggi, tra loro logicamente e giuridicamente inscindibili: il primo da

S.p.A. ad SPV S.r.l.; il secondo da SPV S.r.l. ad S.p.A.

Con riferimento al primo segmento traslativo, la documentazione ulteriore invocata da parte opposta, quale la dichiarazione del dott. di del 13.12.2022, ancorché corroborata da procura notarile del 27 settembre 2022, rimane una dichiarazione unilaterale ricognitiva, formata in epoca successiva all'insorgenza del contenzioso e comunque non equipollente né sostitutiva del contratto di cessione o del relativo allegato contenente l'elenco dei crediti ceduti, che avrebbero costituito la prova tipica e diretta dell'operazione negoziale.

Essa può, tutt'al più, assumere un valore meramente indiziaro idoneo ad assurgere a prova (scritta) tipica nell'ambito del procedimento monitorio (cfr., *ex plurimis*, Trib. Milano, 16.09.2021, Trib. Brescia 21.12.2022 n. 3086, Trib. Treviso 22.11.2021).

Tuttavia, come già rilevato dal Collegio in sede di reclamo, i codici identificativi riferiti alla posizione della debitrice (n. e n.), menzionati nella



nota di del 13 dicembre 2022, non trovano riscontro né nel relativo avviso di cessione ivi richiamato né in altra documentazione della cedente prodotta dalla convenuta opposta, idonea a dimostrare in modo oggettivo e verificabile l'inclusione del credito per cui è causa nella massa dei crediti ceduti.

Ne discende che la riconducibilità della posizione alla cessione non può ritenersi provata sulla base di una diretta corrispondenza numerica o documentale.

Dunque, tale dichiarazione è del tutto inidonea a ricondurre con sufficiente certezza i rapporti azionati all'operazione di cessione invocata dall'odierna opposta.

Parimenti inidonea, ai fini che qui rilevano, è la restante documentazione formata unilateralmente dall'istituto originario, ivi comprese le schede interne relative al passaggio a sofferenza, gli estratti e le comunicazioni interne (cfr. doc. 15-22 allegati alla memoria ex art. 171 ter, n° 2, c.p.c. di parte convenuta opposta).

Tale documentazione dimostra, al più, l'esistenza del credito nel patrimonio della banca originaria e la sua classificazione interna, ma non fornisce la prova negoziale del suo effettivo trasferimento ad SPV, né prova in modo rigoroso tutti i requisiti selettivi richiesti dall'avviso di cessione del 2017.

Quanto, invece, al secondo segmento traslativo, l'estratto notarile a firma del Notaio del 9 giugno 2023 costituisce elemento idoneo a dimostrare che la posizione , identificata nell'estratto mediante il cod. cliente numero e i rapporti n. e n. fosse ricompresa nella cessione intervenuta tra SPV S.r.l. e S.p.A (cfr. doc. 14 allegato alla memoria ex art. 171 ter, n° 2, c.p.c. di parte convenuta opposta).

Tuttavia, la prova della seconda cessione non può colmare il difetto di prova della prima, poiché senza la dimostrazione dell'effettivo acquisto del credito da parte di SPV non è possibile ritenere provato che quest'ultima avesse titolo per trasferirlo all'odierna convenuta opposta.

Inoltre, si osserva che neppure il semplice possesso da parte della opposta del contratto di mutuo in forma esecutiva, nonché di ulteriore documentazione correlata alla posizione debitoria, può ritenersi un elemento idoneo a sostituire il documento attestante la cessione del credito, rilevando che la *“semplice circostanza del possesso di tale documentazione, infatti, può giustificarsi sulla base di una pluralità di circostanze, come, ad esempio, la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito”* (Cass. n. 2780/2019).



Gli elementi presi in considerazione, quindi, sia singolarmente che complessivamente valutati, secondo questo Tribunale non possono ritenersi quali indicatori sufficientemente gravi e precisi, tali da consentire, con un presumibile grado di certezza, l'accertamento e l'affermazione dell'avvenuta regolare cessione del credito in favore dell'opposta.

Ne consegue che non risulta provata la titolarità della posizione creditoria in capo ad e, quindi, il suo diritto di procedere esecutivamente nei confronti della S.r.l. sulla base del credito azionato nella procedura immobiliare n. /2022.

Va, pertanto, dichiarata l'insussistenza del diritto della convenuta opposta, e per essa di S.p.A., a procedere in executivis nei confronti dell'attrice opponente, con conseguente declaratoria di inefficacia di tutti gli atti della procedura esecutiva immobiliare n. /2022 R.G.E.

Restano, quindi, assorbite le restanti questioni oggetto del contendere.

3. Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Di conseguenza, l'accoglimento dell'opposizione comporta la condanna di parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite sostenute da S.r.l., le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri tra i minimi e i medi, sono liquidate nella misura di € oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Le spese di c.t.u., così come liquidate in separato decreto, devono essere poste integralmente a carico della società convenuta opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie l'opposizione proposta da S.r.l. avverso la procedura esecutiva immobiliare n. /2022;

dichiara l'insussistenza del diritto di S.p.A. di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di S.r.l. in relazione al credito per cui è causa;

dichiara, per l'effetto, l'inefficacia del pignoramento immobiliare eseguito nei confronti di S.r.l. in data 17 maggio 2022 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. /2022;



Sentenza n. 764/2026 pubbl. il 17/04/2026

RG n. /2023

Repert. n.

del 17/04/2026

condanna S.p.A. al pagamento, in favore di
S.r.l., delle spese di lite, che liquida in € per compensi, oltre rimborso
spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore
dichiaratosi antistatario;

pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
S.p.A.

Termini Imerese, 17 aprile 2026

Il Giudice

Rossana Musumeci

